

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



'Cittadinanza e Nazionalità : una distinzione necessaria'

Coordinamento e Supporto
attività connesse al
Fenomeno Migratorio



In termini giuridici la **cittadinanza** è la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e Stato. La nascita di un concetto più recente di cittadinanza può farsi coincidere con la costituzione dello Stato nazione, in cui il popolo divenne uno dei suoi elementi costitutivi. La nazione doveva essere il fondamento del "diritto delle genti" ed ogni popolo doveva essere una nazione che aveva diritto di diventare uno Stato.

La cittadinanza, dunque, nasce con riferimento allo Stato moderno, il quale è Stato nazionale, dotato di due caratteristiche fondamentali, la sovranità e la territorialità. Poiché lo Stato esercita il suo potere sovrano su un certo territorio, il suo ordinamento ha una sfera territoriale di validità e autorità che si esercita anche su coloro che non sono cittadini. Lo straniero si trova però in un rapporto precario con lo Stato territoriale, che termina o si interrompe con l'uscita dal territorio. Al contrario, il cittadino conserva il suo status anche quando è all'estero e il suo rapporto con lo Stato di appartenenza è permanente.

Il nesso Stato-Nazione diviene talmente importante al punto che cittadinanza e nazionalità hanno finito, lessicalmente, per essere utilizzati in modo del tutto fungibile, ancorché tecnicamente scorretto.

La cittadinanza è un istituto che lega chi ne è investito ad una determinata entità statale mentre la nazionalità non è un istituto giuridico, bensì una nozione sociologica e culturale che può essere comune a cittadini anche di Paesi diversi.

Un rapporto analogo a quello tra persona fisica e Stato può sussistere anche tra persona giuridica e Stato; in tal caso, però, non si parla di cittadinanza ma di nazionalità. Riferito alle persone fisiche, questo stesso termine, indica l'appartenenza ad una nazione, condizione questa che in alcuni ordinamenti può avere rilevanza giuridica a prescindere dalla cittadinanza.

La nazionalità, dunque, definisce l'appartenenza o il sentimento di appartenenza ad una comunità per lingua, cultura, tradizione, religione,

storia. La nazionalità rappresenta il legame che collega un individuo a un gruppo, considerato da alcuni come naturale, che può coincidere o meno con lo Stato. Da qui discendono le due accezioni della parola nazionalità,:

-una accezione giuridica, riferita allo Stato, definisce il legame giuridico e politico che collega una persona a questo Stato. In questo caso ci si riferisce alla cittadinanza, usando erroneamente il termine nazionalità;

-una seconda accezione indica il senso di appartenenza ad un gruppo, definisce il legame con una comunità culturale;

Le situazioni che possono derivarne sono molteplici:

- in alcuni casi tutti i cittadini di uno Stato hanno la stessa nazionalità giuridica¹ e culturale, ma questa è l'eccezione;
- in altri casi, gruppi di persone che si riconoscono della stessa nazionalità culturale vengono a trovarsi in due o più Stati, avendo dunque nazionalità giuridiche² differenti;
- in altri casi ancora, persone di nazionalità culturale diversa vivono nello stesso Paese e hanno la stessa nazionalità giuridica.

Negli ultimi due casi può verificarsi che le diverse nazionalità culturali vengano riconosciute o meno dallo Stato, possono costituire o meno delle entità territoriali, possono essere maggioritarie in un Paese e minoritarie in un altro.

La nazionalità Italiana, per esempio, comprende cittadini di altri Stati quali quelli della Repubblica di San Marino, i Dalmati italofoeni della Croazia, gli abitanti italofoeni di Pola.

L'idea che esista una stessa identità collettiva della nazione, intesa come insieme di cittadini che condividono una stessa cultura, una stessa lingua, delle stesse leggi, e che perseguono interessi omogenei, non sempre quindi, coincide con realtà statali nelle quali convivono individui di diverse nazionalità. Per tale ragione spesso il termine nazionalità è utilizzato erroneamente.

Per acquisire la cittadinanza spesso, infatti, si richiede a chi ne faccia domanda un buon grado di integrazione sociale, un orizzonte culturale

¹ Intesa come cittadinanza

² Ibidem

comune tale da alimentare la solidarietà tra persone reciprocamente estranee: perchè si realizzi la trasformazione "da sudditi a cittadini".

Principali criteri di acquisizione della Cittadinanza

In tutti i Paesi, le leggi che definiscono le regole per ottenere la cittadinanza seguono quattro criteri:

- **diritto del sangue o filiazione** :è cittadino per nascita il figlio di un cittadino per nascita;
- **diritto del suolo** :è cittadino per nascita, o lo diventa, il figlio di un cittadino straniero che nasca nel territorio nazionale;
- **matrimonio**: acquisisce la cittadinanza lo straniero che sposa un cittadino per nascita;
- **naturalizzazione**: uno straniero può acquisire su sua richiesta una nazionalità nuova, che il più delle volte è rappresentata da quella del Paese di residenza.

I Paesi di emigrazione privilegiano il diritto del sangue, quelli di immigrazione³ il diritto del suolo.

Disegno di legge di modifica della cittadinanza italiana (Legge 91/92)

In Italia vige lo ius sanguinis: un figlio di stranieri nato in Italia acquisisce automaticamente la nazionalità dei genitori, e può richiedere la cittadinanza italiana solo dopo il diciottesimo anno di età, a condizione di una residenza

³ Una parte della dottrina va oramai utilizzando una terza categoria, per designare la condizione dei migranti residenti di lungo periodo in un certo Stato, e cioè quella di "**denizenship**". Il termine veniva usato nel XVII sec. in Gran Bretagna, laddove era "denizen" lo straniero ammesso alla cittadinanza per concessione della Corona; è stato ora recuperato proprio per indicare i cittadini stranieri che, ottenuto lo status di residenti di lungo periodo, godono di quasi tutti i diritti dei cittadini eccezion fatta per quelli politici.

continuata nel Paese. Ugualmente difficile è ottenere la cittadinanza italiana per chi ha vissuto praticamente tutta la vita in Italia.

Per tale ragione, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella riunione del 4 agosto 2006, su proposta del ministro dell'Interno, Giuliano Amato, un disegno di legge - in linea con la direttiva europea 2003/109/CE istitutiva del "permesso di soggiorno CE" - che aggiorna la normativa sulla cittadinanza modificando la legge n. 91 del 1992. Alla Camera dei Deputati, la I Commissione ha adottato il 7 febbraio 2007 un testo base, proposto dal relatore On.le Bressa, che rappresenta una prima sintesi delle varie proposte pendenti. Tale disegno di legge prevede una serie di interventi che prendono in considerazione le varie situazioni che contraddistinguono la presenza degli stranieri nel nostro Paese e, in particolare, i nati nel nostro territorio, i minori che si ricongiungono ai propri familiari in età infantile o adolescenziale, gli stranieri extracomunitari maggiorenni.

In effetti, secondo le proposte avanzate cambierebbero i requisiti e i soggetti legittimati alla richiesta.

L'art. 1 del d.d.l. Bressa propone di modificare l'art. 1, c. 1 della legge n. 91/92, aggiungendo **due ipotesi di acquisto per nascita:**

1. chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;
2. chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda.

Entrambe le ipotesi sono ispirate alla valorizzazione del principio dello **jus soli** e all'apertura nei confronti della terza generazione. In questo modo si darà la possibilità a tanti figli di immigrati sia di acquisire la cittadinanza in maniera automatica alla nascita, sia, qualora lo desiderino, di rinunciare, al compimento della maggiore età.

Minori

L'art. 2 del d.d.l. Bressa propone di modificare l'art. 4, c. 2 della legge n. 91/1992, prevedendo l'acquisto della cittadinanza per il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni. Anche il minore dovrà essere legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, inoltre deve aver frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o deve aver svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno.

Tale ipotesi andrebbe a sostituire l'attuale fattispecie dello straniero nato in Italia che qui risiede legalmente e senza interruzioni fino alla maggiore età. L'art. 10 del d.d.l. Bressa introdurrebbe poi una nuova ipotesi di concessione della cittadinanza al minore o apolide che abbia compiuto integralmente il ciclo scolastico: questa innovazione appare condivisibile, a patto che si intenda che il ciclo debba essere stato concluso positivamente.

Matrimonio

Il coniuge di un cittadino italiano acquisirà la cittadinanza dopo due anni di residenza, oppure dopo tre anni se all'estero.

L'elevamento del periodo di residenza da sei mesi a due anni per l'acquisizione della cittadinanza va salutato con favore, in quanto introduce una garanzia della solidità del legame matrimoniale e un deterrente contro possibili matrimoni fittizi.

Occorre rilevare tuttavia che in una società caratterizzata da spostamenti e alta mobilità, appare anacronistico differenziare l'ipotesi del matrimonio localizzato in Italia da quello localizzato all'estero.

Residenza per cinque anni e coordinamento con la carta di soggiorno dei residenti di lungo periodo

L'art. 4. del d.d.l. Bressa prevede l'introduzione di una nuova gamma di fattispecie di attribuzione della cittadinanza, i cui contenuti sarebbero disciplinati da un nuovo art. 5bis della legge 91/1992.

L'ipotesi senza dubbio più interessante è quella di cui alla lett. a): "straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3".

Tale ipotesi intende sostituire l'attuale fattispecie di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. f) della legge 91/1992, riducendo da 10 a 5 anni del periodo di soggiorno legale ininterrotto per gli stranieri extracomunitari. Si noti che per i cittadini di uno Stato UE, la cittadinanza si acquisisce già oggi dopo soli 4 anni di residenza legale (e continuativa) sul territorio della Repubblica, e senza nessun requisito aggiuntivo.

Merita un giudizio favorevole la soppressione della norma che sanciva la concessione della cittadinanza allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente alla adozione; parimenti, appare condivisibile la facilitazione prevista, ai fini dell'attribuzione della cittadinanza, per il maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente alla sua adozione.

La conoscenza della lingua italiana viene considerata un requisito fondamentale per garantire l'inserimento del soggetto nella comunità italiana.

Il d.d.l. Bressa pone il requisito per i soli casi di acquisto regolati dal nuovo art. 5bis (straniero residente da 5 anni; straniero maggiorenne adottato; cittadino di Stato membro dell'Unione europea).

Il percorso di cittadinanza attiva/educazione civica

Un tema dibattuto in occasione delle riforme sulla cittadinanza concerne la scelta se svolgere una sorta di "test" di integrazione del "candidato cittadino", in cui si verifichi la sua conoscenza del paese, delle sue istituzioni, delle sue tradizioni, della sua cultura.

Le obiezioni rivolte a tale possibile scelta riguardano essenzialmente: l'assenza di criteri obiettivi per svolgere il test, che rischierebbe di diventare arbitrario e possibile fonte di discriminazioni surrettizie; una visione "etnica" e "assimilazionista" della cittadinanza che non sembra corrispondere alle evoluzioni che ha conosciuto la società italiana.

La cittadinanza, per lo straniero non comunitario, non significa solo diritto di voto, ma anche uscire dal tunnel della pesante burocrazia cui sono particolarmente soggetti, tra un rinnovo del permesso di soggiorno e l'altro, e poter accedere a posizioni lavorative e benefici che la legge riserva ai soli cittadini.

La cittadinanza dunque, con il suo corredo di diritti, non è un concetto astratto, bensì va necessariamente contestualizzata nella comunità di appartenenza del soggetto, comunità formata da individui legati da rapporti di reciproco riconoscimento e fiducia.

Cittadinanza Europea

La tematica della cittadinanza ha assunto una nuova portata con la nascita dell'idea della "cittadinanza europea" e le conseguenti problematiche connesse al rapporto Nazioni-Europa.

Con la firma del Trattato di Maastricht nasce la nuova dimensione della cittadinanza europea; s'intensifica, così, il vincolo che implicitamente doveva già esistere fra cittadini degli Stati membri.

Il successivo trattato di Amsterdam fornisce un'interpretazione autentica della portata del nuovo istituto con le precisazioni contenute nell'articolo 17, dove si specifica che **"La cittadinanza dell'Unione costituisce un completamento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quell'ultima"**, che è la condizione di accesso alla cittadinanza europea.

I due trattati, sulla base anche delle precedenti dichiarazioni, hanno inventato una nuova forma di cittadinanza che fa riferimento ad un contesto politico-territoriale sopranazionale ed è frutto di un processo evolutivo caratterizzato dalle differenze tra un'epoca storica e un'altra. Alla cittadinanza degli Stati e a

quella dei diritti, se ne aggiunge un'altra, atipica, che introduce un terzo elemento: l'Unione europea tra Stato e individuo.

Cittadinanza nazionale e cittadinanza europea non si sovrappongono, la seconda si aggiunge ma non modifica la prima senza la quale non può esistere: nessun individuo può diventare cittadino dell'Unione se non ha la cittadinanza di uno degli Stati membri.

In generale la cittadinanza non ha una definizione giuridica, salvo nel caso del **Trattato di Maastricht** che istituendo la cittadinanza della **Unione europea** ha definito sia i criteri di attribuzione che i diritti che ne derivano:

1) È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2) I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione. Tali diritti comprendono:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (...)

L'istituzione della doppia cittadinanza ha comportato nella sua attuazione delle situazioni singolari generando caste di cittadinanza con diritti differenti:

I cittadini nazionali che vivono sul loro territorio nazionale hanno il diritto di voto e di eleggibilità per tutte le elezioni; i cittadini dell'UE che vivono in un paese membro diverso dal loro godono dell'elettorato attivo e passivo solamente per le elezioni municipali ed europee; gli originari di Stati terzi che a seconda dei casi godono (Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia) o meno (Germania, Austria, Francia, Grecia, Italia) dei diritti elettorali per determinate elezioni locali in funzione della legislazione del paese di residenza, con delle particolarità per alcuni paesi (Spagna, Portogallo, Regno

Unito): infine in tutti gli Stati vi sono "neocomunitari" e quelli che potremo definire "i senza casta", ossia i clandestini.

Ora la cittadinanza dell'UE si fonda sulla nazionalità, sono gli Stati che l'attribuiscono indirettamente, con tutte le incongruenze che ne derivano.

Gli Stati nazionali sono stati spesso creati prima della cittadinanza e prima della realizzazione di regimi democratici. Ciò non è avvenuto per l'UE: non c'è un popolo europeo, non c'è uno Stato nazionale europeo. La cittadinanza dell'UE è una cittadinanza senza stato. La diversità è costitutiva dell'UE. L'adesione attraverso la cittadinanza è l'adesione a un progetto, a un'identità in costruzione che si fonda sulla politica e sulla ragione.

Apolidia

Le persone che non hanno la cittadinanza dello Stato in cui risiedono, sono considerati 'stranieri' se hanno quella di un altro Stato, 'apolidi'; se non hanno alcuna cittadinanza.

L'apolide è la persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino. Calcolare con precisione il numero effettivo degli apolidi è un'operazione complessa, poiché molti governi non hanno censito gli apolidi che risiedono entro i propri confini.

Esistono diversi tipi di tipi di apolidia:

a) apolidia originaria: si verifica quando un individuo è apolide dalla nascita e quindi non ha mai goduto dei diritti e non è mai stato soggetto ai doveri derivanti dall'essere cittadino/a di un determinato Stato.

Un esempio di apolidia originaria può essere quella dei cosiddetti **bedoun**, una popolazione numericamente considerevole in alcuni paesi della penisola araba, fra i quali il Kuwait. I bedoun (parola che significa "senza") del Kuwait vivono da generazioni in questo Stato, ed hanno perso ogni legame giuridico con gli Stati di provenienza dei loro antenati. Non hanno però potuto acquistare la cittadinanza del paese in cui

risiedono - e dove molti di loro sono anche nati - e sono pertanto apolidi. I loro figli 'ereditano' anch'essi, alla nascita, l'apolidia dei padri.

b) apolidia derivata: si verifica nel caso in cui, a seguito di accadimenti politici e/o personali, un individuo perde la propria cittadinanza senza acquisirne una nuova. L'apolidia derivata si riscontra quando, per esempio, uno Stato decide di penalizzare alcuni individui o delle categorie di cittadini per motivi etnici, politici, etc., e ritira loro la cittadinanza ma anche a causa di pratiche amministrative difettose, dell'incapacità o del rifiuto di uno Stato di assicurare la registrazione delle nascite⁴. Il ritiro della cittadinanza crea le premesse per una diminuzione dei loro diritti, implicando talvolta addirittura la loro espulsione come "stranieri illegali".

L'apolidia può essere derivata da lacune nelle leggi che assegnano la cittadinanza. Per esempio, la legislazione di alcuni paesi prevede che le donne che sposano uno straniero ne acquistino la cittadinanza, perdendo la propria. Qualora la legislazione del paese del marito non preveda l'estensione della cittadinanza alla moglie, o nel caso in cui il marito sia apolide, alla perdita della cittadinanza di origine si instaura, per la donna, una situazione di apolidia.

Infine, una persona può rinunciare volontariamente alla sua cittadinanza e non averne ottenuto una nuova al momento in cui la sua rinuncia ha già preso effetto.

Nell'identificare i criteri per l'acquisto, e per l'eventuale perdita della cittadinanza, gli Stati debbono obbligatoriamente prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'insorgere dell'apolidia. Sono per esempio considerate illegittime dal diritto internazionale le norme che consentono ai cittadini di

⁴ Molto spesso individui appartenenti alla popolazione Rom, non riescono ad ottenere un certificato di nascita del proprio Paese e, di conseguenza, non riescono ad ottenere un passaporto, diventando così degli apolidi ma senza possibilità di dimostrarlo.

rinunciare alla cittadinanza d'origine senza acquistarne contestualmente un'altra.

Le convenzioni sull'apolidia

I principali strumenti internazionali che riguardano l'apolidia sono:

- **la Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi:** che ne include la definizione e stabilisce il trattamento minimo cui hanno diritto gli apolidi;
- **la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia.**

La situazione in cui vive un apolide, che non gode della protezione legale di nessuno Stato, è molto simile a quella di un rifugiato perché entrambi necessitano di protezione internazionale. L'UNHCR pertanto protegge frequentemente gli apolidi, benché all'Agencia non sia riservato espressamente alcun ruolo in materia dalla Convenzione del 1954. Comunque, per la vicinanza concettuale dello status dell'apolide e dello status di rifugiato, l'UNHCR ha assunto il ruolo primario di promuovere l'adesione degli stati alla Convenzione del 1954." Per quanto attiene alla Convenzione del 1961, l'UNHCR, oltre a promuoverne l'adozione da parte degli stati, è competente ad agire, ove necessario, da 'intermediario' assistendo le persone che invocano i benefici di questa Convenzione, presentando il loro caso di fronte alle autorità. Anche questo ruolo, non previsto dallo statuto, è stato assegnato in via definitiva all'organizzazione dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁵.

Nel contesto della dissoluzione dell'ex Unione Sovietica, per esempio, l'UNHCR ha svolto un ruolo importante quando i paesi successori si sono trovati impegnati in una difficile opera di costruzione nazionale, non di rado soggetta ad aspirazioni di omogeneità etnica, aiutando alcuni di questi stati a superare certi orientamenti politico-giuridici che avevano il potenziale per creare apolidia su vasta scala.

⁵ Fonte: sito ufficiale UNHCR.

La legge italiana e la tutela degli apolidi

In base al principio generale della legge sulla cittadinanza italiana (L. 91/92), chi nasce in Italia segue per discendenza la cittadinanza dei propri genitori. Allo stesso tempo si prevede che in Italia non è possibile nascere apolidi, e che se non è possibile attribuire una cittadinanza per discendenza al neonato in Italia viene attribuita la cittadinanza italiana.

L'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 91/90 enuncia che è cittadino per nascita:

- 1) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
- 2) è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza⁶.

La certificazione di apolidia viene rilasciata dal Ministero dell'Interno su richiesta dell'interessato, mediante una procedura amministrativa la cui richiesta va fatta tramite la questura competente.

La normale documentazione da allegare per la presentazione dell'istanza è:

- a) atto di nascita;
- b) documentazione relativa la residenza in Italia;
- c) ogni documento idoneo a documentare lo stato di apolide.

In alternativa alla procedura amministrativa, o a seguito di diniego da parte del Ministero dell'Interno, è possibile instaurare un vero e proprio contenzioso giudiziario e, quindi, iniziare una causa civile per l'accertamento dello status di apolide rivolgendosi al Tribunale civile ordinario del luogo dove si ha la residenza.

Il riconoscimento dello status di apolide **comporta particolari diritti e obblighi:**

⁶ Salvo poi verificare se non sia cittadino di qualche altro Paese in ragione dell'accertata cittadinanza di uno o dell'altro dei due genitori.

- l'apolide che risieda legalmente da almeno 5 anni nel territorio della Repubblica, ha diritto di richiedere la cittadinanza;
- l'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica, è soggetto agli obblighi del servizio militare e all'esercizio dei diritti civili;
- l'espulsione di un apolide è consentita soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico⁷.

All'apolide riconosciuto in Italia come tale viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari che abilita allo svolgimento dell'attività lavorativa, sia subordinata che autonoma ai sensi dell'art.14, comma 1.lett. c) del DPR 394/99 come modificato dal DPR 334/04. In caso di assunzione da parte di un datore di lavoro non sarà, pertanto necessario richiedere alcun nulla osta al lavoro, essendo sufficiente la comunicazione, entro 5 giorni dall'assunzione, allo Sportello per l'immigrazione competente, del contratto di soggiorno modello Q, (disponibile sul sito www.interno.it) sottoscritto dalle parti⁸."

Perdita della cittadinanza per rinuncia

Sono due le ipotesi contemplate dalla legge:

1. il cittadino italiano che possiede anche un'altra cittadinanza e risiede o stabilisce la propria residenza all'estero e presenti all'autorità consolare italiana di residenza una dichiarazione di espressa rinuncia della cittadinanza.
2. Il minore che sia divenuto cittadino italiano a seguito dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore, al compimento della maggiore età può rinunciare alla cittadinanza italiana, sempre che

⁷ Gli apolidi, non possono essere espulsi anche perchè la polizia di frontiera del paese di destinazione non è tenuta a prendere in consegna la persona fino a quando non sia dimostrato che questa non ha più la cittadinanza di quel paese. E' per questo che, più in generale, grazie agli accordi di cooperazione in materia di immigrazione e di lotta all'immigrazione clandestina la collaborazione tra gli uffici consolari è sempre più intensa: proprio per accelerare le procedure di identificazione degli espellendi e quindi, attraverso il rilascio del certificato di identità consolare per chi è privo di passaporto, è possibile consentire tecnicamente l'esecuzione del provvedimento di espulsione.

⁸ Fonte: Ministero Solidarietà Sociale

sia in possesso di un'altra, con dichiarazione espressa di rinuncia rilasciata all'Ufficiale di stato civile o all'autorità consolare italiana di residenza.

La perdita automatica della cittadinanza è prevista solo in base alla Convenzione Internazionale di Strasburgo del 6/5/63, nel caso in cui un cittadino italiano acquisti la cittadinanza e trasferisca la residenza in uno di questi Paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Germania, Svezia. In origine tale norma aveva valore anche nel caso dell'acquisto della cittadinanza e residenza in Francia e Paesi Bassi, successivamente, la firma tra l'Italia e questi due paesi del Secondo Protocollo di emendamento della Convenzione di Strasburgo (2 febbraio 1993) ha escluso l'applicabilità della norma.

Chi ha perso la cittadinanza italiana può riacquistarla a determinate condizioni:

- se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di volerla riacquistare;
- se assume o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero dichiara di volerla riacquistare;
- se dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito o stabilisce entro un anno dalla dichiarazione la residenza in Italia;
- la cittadinanza viene riacquistata in maniera automatica dopo un anno dall'aver stabilito la propria residenza in Italia, salvo espressa rinuncia;
- se la cittadinanza italiana era stata revocata per aver assunto un impiego o il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza e ha stabilito la residenza in Italia da almeno due anni. Al momento della dichiarazione, che deve essere resa davanti all'Ufficiale di stato civile, l'interessato deve provare di aver abbandonato la carica, l'impiego o il servizio militare.

A testimonianza dell'importanza e attualità che oggi riveste il tema dell'apolidia lo scorso 26 giugno 2007 a Bruxelles è stato organizzato un Seminario su la prevenzione dell'apolidia e la tutela degli apolidi all'interno dell'Unione europea .Il Consiglio d'Europa, infatti, è sempre stato in prima linea per quanto riguarda gli sforzi per lo sviluppo di principi comuni sulla cittadinanza e per evitare il verificarsi di casi di apolidia. La Convenzione europea sulla nazionalità nel 1997⁹ e la convenzione del Consiglio d'Europa del 2006 sulla lotta all'apolidia in relazione alla successione statale hanno costituito un quadro giuridico utile per evitare l'apolidia.

Nonostante gli ampi sviluppi positivi in ambito giuridico, l'Unione europea continua ad ospitare un numero di apolidi in diminuzione ma pur sempre alto, dovuto principalmente alle conseguenze della dissoluzione dell'Unione Sovietica e dell'ex Jugoslavia.

La Lettonia, l'Estonia e, in misura minore, la Lituania e la Slovenia sono i paesi che ospitano per la maggior parte di apolidi.

⁹ La Convenzione europea sulla nazionalità (1997) nel quadro del Consiglio d'Europa prevede una cooperazione tra le autorità degli stati-membri responsabili in materia per promuovere lo sviluppo progressivo di principi e prassi riguardanti la cittadinanza e le materie relative.